



COMUNE DI OSIGLIA

PROVINCIA DI SAVONA

VIA ROSSI, 2 - 17010 OSIGLIA * TEL 019. 542085 - PARTITA IVA 00341680098
POSTA CERTIFICATA: PROTOCOLLO@PEC.COMUNE.OSIGLIA.SV.IT

Ordinanza n. 6/2024

OGGETTO: DIVIETO DI BIVACCO, ACCAMPAMENTO, CAMPEGGIO ABUSIVO SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- sempre più spesso, alcune aree del territorio comunale vengono utilizzate come aree di sosta e di bivacco da parte di utilizzatori di tende e veicoli quali camper, furgoni, roulotte, e da tali utilizzatori le suddette aree vengono lasciate in condizioni igieniche precarie a causa dell'incontrollato abbandono di rifiuti domestici e di oggetti di vario genere, anche pericolosi, ogni qualvolta siano fatte oggetto di bivacco occasionale;
- non essendo materialmente possibile, vigilare continuamente giorno e notte sul comportamento di tali soggetti non è neppure possibile attribuire con ogni certezza giuridica tali violazioni a soggetti determinati o precedentemente identificati, se non cogliendoli sul fatto, facendo quindi ricadere sull'intera cittadinanza i possibili costi ed i disagi per la continua pulizia straordinaria di tali aree;

VERIFICATO che il fenomeno è emerso in varie situazioni ed in diversi punti del territorio urbano, dove gruppi di persone occupano porzioni di aree pubbliche per utilizzarle come campeggio e bivacco;

CONSIDERATO che nell'ambito del territorio comunale esistono aree attrezzate e, durante il periodo estivo, wc chimici in modo da consentire agli eventuali interessati di rispettare le vigenti norme a tutela dell'igiene, sanità ed incolumità pubblica;

CONSIDERATO che l'occupazione scorretta di aree site sul territorio del Comune di Osiglia con tende o altri mezzi usati impropriamente, comporta di fatto serie problematiche sia sotto l'aspetto igienico-sanitario (es. abbandono incontrollato di rifiuti) che sotto quello della sicurezza pubblica (danneggiamento al patrimonio pubblico), oltre a comportare una situazione di grave incuria e degrado del territorio;

CONSIDERATO che tali situazioni determinano una condizione di pericolo per gli stessi occupanti del suolo pubblico e influiscono negativamente sulla qualità della vita degli abitanti dei luoghi adiacenti agli insediamenti temporanei comunque non autorizzati, determinando una complessiva e grave situazione di allarme sotto il profilo igienico-sanitario, della sicurezza e del decoro urbano, vulnerato di fatto dalle suddette;

TENUTO CONTO che tali riprovevoli condotte rappresentano un fattore di degrado ambientale e costituiscono una evidente lesione nei confronti dell'intera comunità, comportando la violazione delle regole dell'ordinata, civile e serena convivenza;

ATTESO che:

- l'art. 50, c. 5 del D. Lgs. N. 267/2000 attribuisce al Sindaco il potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti al fine di fronteggiare situazioni di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere locale;
- le fattispecie rappresentate in premessa sono riconducibili alle richiamate esigenze di tutela igienico sanitaria nonché di decoro urbano.

RITENUTO, per quanto sopra detto, che sul territorio del Comune di Osiglia:

- debba essere vietata ogni forma di occupazione non altrimenti autorizzata, consistente in campeggio accampamento con roulotte, camper, tende, baracche e quant'altro utile a garantire un punto di dimora per persone, anche solo in via temporanea fatte salve le aree a ciò attrezzate, al fine di garantire idonea tutela al decoro pubblico ed alle richiamate esigenze igienico-sanitarie;
- debbano essere altresì vietati comportamenti incivili e molesti posti in essere nelle ore serali e notturne su diverse aree residenziali del paese, in prossimità delle piazze, dei vicoli o degli angoli più appartati, caratterizzati da schiamazzi fino a tarda notte, con abbandono di rifiuti e addirittura deiezioni su spazi pubblici adiacenti a civili abitazioni;

AUTORIZZATI i camper:

- a stabilirsi all'interno degli stalli dei parcheggi pubblici, siti in Loc. Barberis lungo la SP16 tra il Ristorante C'era una Volta e l'Albergo Ristornate Alpino sullo stesso lato stradale, in Loc. Barberis tra il Bottegone di Colzani Gualtierio e la ASD La Bacolla, Loc. Ripa zona pesa pubblica;
- a scaricare le acque nere e ricaricare le acque chiare nell'apposita stazione sita in Loc. Rossi adiacente al campo sportivo;

VISTI:

- l'art. 50, c. 5 del T.U.E.L.
- la Legge 689/81.



COMUNE DI OSIGLIA

PROVINCIA DI SAVONA

VIA ROSSI, 2 - 17010 OSIGLIA * TEL 019. 542085 - PARTITA IVA 00341680098
POSTA CERTIFICATA: PROTOCOLLO@PEC.COMUNE.OSIGLIA.SV.IT

ORDINA

- di dare atto di quanto in premessa;
- sul territorio comunale, a far data dalla pubblicazione del presente atto e sino al 31/12/2024 il divieto di bivacco, (da intendersi come utilizzo improprio dei luoghi pubblici a luogo di propria dimora con camper, furgoni, autoveicoli in genere su tutto il territorio comunale), campeggio e accampamento, anche mediante l'utilizzo dei veicoli di ogni genere, comunque denominati e trasformati in abitazione, ancorchè temporanea, nonché di tende, coperture e costruzioni varie;

AUTORIZZA

i camper:

- a stabilirsi all'interno degli stalli dei parcheggi pubblici, siti in Loc. Barberis lungo la SP16 tra il Ristorante C'era una Volta e l'Albergo Ristornate Alpino sullo stesso lato stradale, in Loc. Barberis tra il Bottegone di Colzani Gualtierio e la ASD La Bacolla, Loc. Ripa zona pesa pubblica;
- a scaricare le acque nere e ricaricare le acque chiare nell'apposita stazione sita in Loc. Rossi adiacente al campo sportivo;

INFORMA

- All'atto delle contestazioni i trasgressori sono tenuti a rimuovere gli eventuali rifiuti ed a cessare il comportamento scorretto;
- L'inottemperanza all'ordine dell'Autorità verrà punito a norma dell'art. 650 del C.P. ed all'eventuale ripristino dei luoghi provvederà l'Amministrazione Comunale a spese dei trasgressori;
- Ai sensi dell'art. 3 della Legge 07/08/1990 n. 241 avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni della suddetta pubblicazione.
- la trasmissione immediata di copia della presente Ordinanza a:
 - Prefettura di Savona;
 - Questura di Savona;
 - Azienda Sanitaria Locale 2 Savonese (Dipartimento di Prevenzione S.C. Igiene e Sanità Pubblica);
 - Azienda Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure Dipartimento Provinciale Savona;
 - Comando Stazione Carabinieri di Millesimo;
 - Nucleo dei Carabinieri Forestali di Calizzano;

IL SINDACO

(Paola Scarzella)